

**Va corrisposta la quota variabile dell'indennità di direzione al DSGA assente per malattia o per ferie?**

L'indennità di direzione dei DSGA costituisce un trattamento accessorio previsto e disciplinato dagli artt. 56 (indennità di direzione e sostituzione del dsga), 77 (struttura della retribuzione), 82 (compenso individuale accessorio per il personale ata) ed 88 (indennità e compensi a carico del fondo d'istituto) del CCNL 29.11.2007 del comparto scuola, confermato dall'art. 40, comma 4, lett. a) del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018.

Dalla normativa in esame si rileva la struttura dell'indennità di direzione, che si configura come un elemento retributivo unitariamente ed organicamente strutturato, suddiviso nelle seguenti due sottocategorie:

a) importo base determinato in misura fissa e corrisposto dalla Direzione provinciale del Tesoro (ora Ragioneria territoriale dello Stato);

b) quota variabile, posta a carico del fondo d'istituto, determinata sulla base di parametri connessi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed alla complessità organizzativa esistente nella scuola di titolarità.

Inoltre, in virtù del richiamo operato dal predetto art. 88 le modalità di corresponsione dell'indennità in parola sono disciplinate dal CCNI del 31.8.1999 mentre le misure della stessa sono definite dalla tabella 9 allegata al su citato CCNL 29.11.2007, come modificata dall'art. 3 della sequenza contrattuale per il personale ATA del 25 luglio 2008.

Tanto premesso, si osserva che nel caso l'assenza sia ascrivibile all'istituto delle ferie, al dipendente spetta la normale retribuzione.

Qualora, invece, l'assenza sia dovuta a malattia si applica l'art. 17, comma 8, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, fermo restando quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del D.L.

n. 112/2008, convertito nella legge n.133/2008.

Per completezza di informazione, si rappresenta che in ordine all'erogazione dell'indennità in esame l'art. 33 del CCNI del 31.08.1999 prevede che "l'indennità di direzione viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell'anno o situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di servizio prestati in posizione di stato che comportino la riduzione dello stipendio l'indennità stessa è ridotta nella medesima misura."